



COMUNE DI MARCIANISE
Provincia di Caserta
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Tel. 0823/635201 - Pec: pm@pec.comune.marcianise.ce.it

OGGETTO: Avviso di manifestazione di interesse per la creazione di una short list di operatori qualificati per l'affidamento in concessione del Servizio di ripristino post incidente, mediante la pulizia della piattaforma stradale ed il reintegro delle matrici ambientali eventualmente compromesse da incidenti stradali

Premesso che:

- il comma primo dell'art.14 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, avente per oggetto "*poteri e compiti degli enti proprietari delle strade*", prevede, tra l'altro, che "*Gli Enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze ed arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi, al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze, nonché all'apposizione e manutenzione della prescritta segnaletica*";
- l'art.2054 del Codice Civile, avente per oggetto "*Circolazione di veicoli*", stabilisce, tra l'altro, che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone ovvero a cose dalla circolazione del veicolo;
- i Comuni, quindi, in ossequio a quanto previsto e disposto dalla superiore norma, ha l'obbligo di assicurare, in particolare, il ripristino delle condizioni di viabilità e di sicurezza dell'area interessata da incidenti stradali, ponendo in essere tutti gli interventi di bonifica atti a garantire la fluidità del traffico, la salvaguardia ambientale e, in generale, la tutela della salute e dell'incolumità pubblica;

Considerato quanto disposto dall'art.1 del già citato D.Lgs.285/1992, che testualmente recita: "*La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato*", *finalità cui necessariamente concorrono anche i Comuni*";

Ritenuto che l'attività di ripristino della sede viaria a seguito di incidente stradale da parte dell'Ente, deve essere eseguita, altresì, nel pieno rispetto delle norme contenute nel D.Lgs.152 del 3 aprile 2006 - Codice dell'Ambiente - fra le quali è opportuno ricordare:

- l'art.192, che sancisce il divieto di "abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo";
- l'art.256 che vieta la gestione dei rifiuti in mancanza delle prescritte procedure di abilitazione;
- l'art.239 che, in applicazione del principio "chi inquina paga" e in armonia con la legislazione comunitaria, introduce le norme che governano le procedure, le modalità, ed i requisiti necessari per il corretto disinquinamento delle aree contaminate;

CONSIDERATO, inoltre che:

- l'art.15, lett.f) del D.Lgs.285/1992 s.m.i., dispone il divieto di "*gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze*", con obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese;

- l'art. 161 del D.Lgs.285/1992 s.m.i., prevede che in caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo, per caduta del carico o per qualsiasi altra causa, ovvero nel caso in cui il conducente non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie viscide, infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione, questi deve provvedere immediatamente ad adottare le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito, provvedendo, altresì, a segnalare il pericolo agli altri viaggiatori ed informare del fatto l'Ente proprietario della strada o un organo di Polizia al fine di garantire il corretto ripristino delle condizioni di sicurezza della strada;
- il Ministero dell'Interno, con propria Circolare n.300/A/10627/09/124/62 del 26/8/2009, avente per oggetto, tra l'altro, “le convenzioni per il ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità”, ha chiarito che gli interventi di ripristino realizzati da società che abbiano stipulato convenzioni con Enti Locali, “siano svolti senza oneri per le Amministrazioni convenzionate mediante cessione delle proprie ragioni di credito, a titolo di danneggiate, nei confronti dell'assicurazione del responsabile del sinistro”

TANTO PREMESSO

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 447 del 29/06/2026, il Comandante della Polizia Municipale

RENDE NOTO

E' pubblicato Avviso per la creazione di una short list di operatori economici qualificati in possesso dei requisiti sotto indicati per l'affidamento in concessione del **SERVIZIO DI RIPRISTINO POST INCIDENTE, MEDIANTE LA PULIZIA DELLA PIATTAFORMA STRADALE ED IL REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI EVENTUALMENTE COMPROMESSE DA INCIDENTI STRADALI - DURATA: 3 ANNI**

L'affidamento del servizio avverrà ai sensi del D. Lgs. 36/2023, in forma semplificata, laddove applicabile.

La procedura sarà successivamente perfezionata per il tramite della piattaforma di e-procurement di cui l'Ente è dotato. Pertanto, gli operatori economici, oltre ad inviare la propria candidatura, a mezzo pec, come appresso specificato, dovranno anche iscriversi alla piattaforma TRASPARE

Art. 1. - Oggetto

1. Il Comune di Marcianise – Corpo di Polizia Municipale, intende procedere all'affidamento in concessione ad un operatore economico del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità, di reintegra delle matrici ambientali e di bonifica delle superfici stradali sul territorio comunale che vengano ad essere compromesse dal verificarsi di incidenti, in ossequio a quanto disposto dal Titolo II del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, Codice della Strada ed ai sensi dell'art. 176 del Codice. La presenza sul sedime stradale di qualsivoglia residuo di materiali, derivanti da sinistri stradali che abbiano a verificarsi e che possano costituire condizioni di pericolo per la fluidità e la sicurezza del traffico, per l'ambiente e/o per la salute pubblica, deve essere eliminata prima della riapertura dell'arteria stradale al traffico veicolare. Inoltre, sulla base del combinato disposto degli artt. 240, 242 e 250 del D. Lgs. n.152 del 3 aprile 2006, Codice dell'Ambiente, circa gli interventi di bonifica stradale, l'Ente è tenuto a porre in essere le necessarie misure volte a garantire il ripristino dello stato dei luoghi e assicurare la prevenzione da aggravamenti delle conseguenze provocate da incidenti rilevanti. Tali interventi di ripristino devono essere

effettuati nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale.

2. Gli interventi di ripristino di cui trattasi dovranno essere effettuati in conseguenza di incidenti stradali su tutte le strade e sulle loro pertinenze che ricadono nel territorio comunale, comprese le strade vicinali, le piste ciclabili, i terreni, i fossi e le proprietà limitrofe alla sede stradale interessata dagli incidenti stradali in riferimento ai quali il Comune di Marcianise è tenuto ad intervenire al fine di garantire la pubblica incolumità. Sono escluse strade non di proprietà del Comune di Marcianise per cui è già presente altra convenzione tra l'ente gestore e altri operatori economici. Per le strade di proprietà di altri Enti, i quali non hanno attivato proprie convenzioni, si riterrà valida la convenzione derivante dalla presente procedura.
3. Per la definizione di "sede stradale" si rimanda all'art. 3, comma 1, punto 46, del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i. (Codice della Strada).
4. In particolare, il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali prevede le seguenti prestazioni:
 - a) **ripristino** delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale e di reintegro delle matrici ambientali a seguito del verificarsi di sinistri stradali o di eventi relativi alla circolazione veicolare non necessariamente qualificabili come sinistri stradali che comportino la perdita di carico e/o versamento di liquidi da parte dei veicoli trasportanti coinvolti;
 - b) **recupero** dei rifiuti solidi, liquidi e dei frammenti dell'equipaggiamento dei veicoli eventualmente dispersi sul manto stradale;
 - c) **recupero e pulizia** di frammenti organici ovvero di liquidi biologici dispersi sul manto stradale e sulle pertinenze, ovvero recupero di rifiuti "ospedalieri" utilizzati dal personale di soccorso eventualmente intervenuto, e conseguente smaltimento;
 - d) **recupero** di materiale trasportato e disperso sulla piattaforma stradale, l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati sulla carreggiata, ogni altra attività necessaria, in relazione alla eventuale perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale e conseguente trasporto e smaltimento in base alle vigenti normative in materia di smaltimento rifiuti, anche speciali pericolosi;
5. Le modalità di gestione del servizio sono definite dal presente Capitolato, nei successivi articoli, integrato dalle eventuali migliorie offerte dal concessionario in sede di gara e, ove non previsto dal presente Capitolato, dal Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.

Art. 2 - Descrizione del servizio – Valore della concessione

1. Il servizio consiste nel coordinamento dell'esecuzione del ripristino post-incidente, attività effettuata in situazione di emergenza, di pulitura della piattaforma stradale, mediante:
 - posizionamento, nel più breve tempo possibile e secondo quanto imposto dal vigente Codice della strada, di segnaletica stradale per situazioni di emergenza, transenne, ecc. per la protezione di punti singolari a seguito di incidente o altro evento pericoloso per la circolazione stradale con rimozione di materiali o manufatti divelti (segnali stradali, pali illuminazione, guard-rail, parti di autovetture, cordone stradali, alberature, ecc.);
 - pulitura della piattaforma stradale con mezzi e prodotti idonei, nel caso di sversamento di liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti in sinistro stradale, privi di individuazione del responsabile.
 - recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale;
 - bonifica ambientale e reintegro delle matrici ambientali a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale e sulle sue pertinenze.

In particolare, le prestazioni oggetto del servizio possono essere così effettuate:

CPV 90611000-3 – Servizi di pulizia stradale

VOCE	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE PRESTAZIONI
A	<i>Interventi standard</i>	Ripristino della sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che comportino l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi in dotazione funzionale dei veicoli, dal sedime stradale
B	<i>Interventi senza individuazione del veicolo responsabile</i>	Interventi standard eseguiti normalmente ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative, con costi ad esclusivo carico della ditta interveniente
C	<i>Interventi di perdita di carico</i>	Attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti stradali che comportino la perdita di carico da parte di veicoli trasportanti coinvolti, se ricorre la possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative del responsabile civile
D	<i>Interventi rilevanti</i>	Attività strumentale alla sicurezza stradale e alla salvaguardia ambientale, svolta a seguito di incidenti stradali di particolare gravità che vedano coinvolti veicoli trasportanti merci pericolose o comunque comportanti problematiche di complessa risoluzione, se ricorre la possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative del responsabile civile

2. Gli interventi di che trattasi potranno essere richiesti dalla Polizia Locale e da tutti gli altri organi di Polizia, ai sensi dell'art. 12 del Codice della Strada, operante sul territorio comunale, attraverso comunicazione ad apposita utenza telefonica della Centrale Operativa del concessionario. A tal fine dovrà essere attivato dal concessionario un numero verde per le richieste di intervento, attivo 24 ore su 24 per 365 giorni.
3. I tempi di arrivo sul posto delle professionalità e delle tecnologie idonee a ripristinare lo *status quo ante* per l'eliminazione delle condizioni di pericolo per l'ambiente e per la circolazione dovranno essere contenuti entro il tempo massimo, salvo dimostrazione di impedimenti di forza maggiore, di:
 - a) 30 minuti dalla richiesta per i giorni feriali dalle ore 06:00 alle 22:00, sabato incluso;
 - b) 45 minuti dalla richiesta di intervento per tutti i giorni dalle 22:00 alle 06:00, festivi dalle ore 00:00 alle 24:00;
4. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.). In particolare, il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di vestiario che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità e deve essere in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal D.Lgs. n.81/08. La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi al D. M. del 9 giugno 1995.
5. Il Concessionario, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza. In merito a questo, l'Amministrazione committente si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.
6. Le prestazioni oggetto del presente capitolato dovranno essere svolte nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 152/2006, eseguendo il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione al Comune di Marcianise circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della

prestazione. Tale comunicazione dovrà avvenire con celerità e, comunque, in tempo congruo in modo da consentire all'Ente di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.

7. Il personale impiegato da ogni Concessionario dovrà aver ricevuto preventiva specifica formazione, in particolare in materia di sicurezza, per gli interventi operativi in situazioni di traffico, tecniche e modalità operative di pulitura, aspirazione di liquidi inquinanti e detriti solidi, trasporto degli stessi e conferimento alle strutture autorizzate per il trattamento a norma di legge.

8. Il Concessionario dovrà gestire i propri interventi utilizzando veicoli debitamente omologati e conformi alle norme vigenti e provvisti di adeguati equipaggiamenti e apparecchiature per fronteggiare le varie casistiche operative.

9. Il Concessionario è tenuto a fornire report trimestrali riepilogativi dei singoli interventi effettuati contenenti:

- i dati identificativi del sinistro (luogo, data, ecc.);
- la compagnia di assicurazione del danneggiante;
- la sintetica descrizione delle operazioni di ripristino effettuate (tipologia di operazioni di ripristino effettuate, ecc.);
- gli estremi e l'importo della fattura emessa;
- la data in cui è stata quietanzata la fattura emessa.

In ogni caso il Concessionario aggiorna annualmente, entro l'ultimo giorno del mese di gennaio, i dati relativi alle fatture quietanzate dalle Compagnie assicurative con riferimento ai sinistri oggetto di reportistica trimestrale dell'anno precedente.

Per gli incidenti più gravi potranno essere richieste al Concessionario specifiche relazioni, elaborate dalla competente struttura aziendale o da consulenti tecnici, sulla situazione e sugli interventi eseguiti.

Art. 3 – Valore della concessione – Costi della sicurezza

Il concedente non riconosce al concessionario alcun importo e la controprestazione, a favore dello stesso, consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, così come previsto dall'art. 177 del D.Lgs.36/2023.

Il corrispettivo del servizio è dato dalla cessione, da parte del Comune di Marcianise a favore del soggetto aggiudicatario del diritto al pagamento degli interventi eseguiti, per il ripristino delle condizioni di sicurezza post sinistro stradale o altro evento accidentale, vantato nei confronti delle Compagnie di Assicurazione garanti dei danneggianti.

Nel caso in cui non fosse possibile individuare il responsabile dell'incidente, i costi degli interventi del servizio, dovranno rimanere, comunque, a carico esclusivo del Concessionario, che non potrà in nessun caso ritardare o rifiutare l'intervento, senza che vi sia alcun addebito di spesa a carico dell'Ente. Per il risarcimento dei costi sostenuti, il concessionario potrà rivolgersi alle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati

Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di affidamento di contratti pubblici, il valore presunto triennale della concessione è stimato, sulla base della sinistrosità media rilevata dalla Polizia Municipale e dalle altre Forze di Polizia operanti sul territorio comunale, nel corso del triennio 2023-2025, al netto degli interventi senza individuazione del veicolo responsabile, sulle strade di competenza dell'Ente, in € **50.000,00** oltre IVA ai sensi di legge.

Considerato che l'accesso del personale incaricato dal Concessionario sul luogo del sinistro avviene in un momento temporalmente e spazialmente distinto dalle attività del personale incaricato di operare in relazione al sinistro occorso, non si ravvisano rischi di natura interferenziale tra le diverse fasi di lavorazione, pertanto, il costo della sicurezza a carico dell'Ente, in relazione all'esecuzione della concessione è pari a € **0,00 (zero/00)** in quanto, si ribadisce, la concessione

prevede una forma di gestione complessiva da parte di ogni Concessionario non determinante interferenze con le attività del personale dell'Ente Committente e, pertanto, non sussistendo i presupposti di cui all'art.26 c.3 del D.Lgs.81/2008 non è obbligatorio redigere il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze). Nello specifico, l'intervento del Concessionario avrà inizio esclusivamente previo nulla osta del personale della Polizia Municipale presente sul posto, e solo dopo che quest'ultimo avrà concluso le operazioni di rilievo, accertamento o messa in sicurezza di propria competenza, allontanandosi dall'area di intervento o permanendo a distanza di sicurezza tale da non interagire con le operazioni di pulizia

Rimane a carico di ogni Concessionario il rispetto di tutte norme contenute nel D. Lgs. n. 81/08, provvedendo altresì, per i rischi non riferibili alle interferenze, a elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi (DVR) e ad attuare le misure di sicurezza necessarie per eliminare e/o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

Il personale incaricato dal Concessionario, durante lo svolgimento del presente servizio, oltretutto essere munito dei necessari Dispositivi di protezione individuali (D.P.I.) ed essere in regola con tutte le altre disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, per come applicabile, dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore (inclusa la data di nascita) e l'indicazione del Datore di lavoro e avrà cura di apporre la segnaletica stradale temporanea di cantiere (cartelli, transenne, coni, lampeggianti, ecc.) in conformità alle prescrizioni del D.M. 10 luglio 2012 (Criteri minimi per la segnalazione temporanea) e del Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992 e relativo Regolamento di esecuzione). Dal momento della consegna dell'area da parte del personale della Polizia Municipale o degli incaricati di cui all'art. 12 del Codice della Strada, il Concessionario assume la custodia dell'area di intervento ai sensi dell'art. 2051 c.c. e diviene l'unico responsabile della sicurezza della circolazione stradale limitatamente al perimetro dell'intervento e alle aree di presegnalazione sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale per danni a persone o cose derivanti da carenze, omissioni o errato posizionamento della segnaletica stessa.

Art. 4 - Durata del servizio

L'affidamento del servizio avrà la durata di 3 (tre) anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto tra il Comune di Marcianise e l'operatore economico aggiudicatario della procedura di gara e concessionario del servizio, ovvero dalla data di consegna del servizio in via d'urgenza, se antecedente.

È fatto salvo il diritto di recesso anticipato da parte dell'Amministrazione comunale da comunicarsi con un preavviso di 15 (quindici) giorni.

Ai sensi dell'art. 178 comma 5 del Codice, la concessione non è prorogabile, salvo per la revisione di cui all'art. 192 comma 1 del Codice.

Art. 5 – Costi del servizio

1. Il servizio in oggetto non dovrà comportare oneri economici o di altra natura a carico del Comune di Marcianise e dei cittadini, dal momento che il relativo corrispettivo sarà costituito unicamente dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio.
2. Il concessionario potrà agire nei confronti delle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati, fermo rimanendo che, anche in caso di mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati, nessun onere economico potrà gravare sull'Amministrazione comunale, ovvero dei cittadini, ai sensi del c. 1 che precede.
3. A tal fine, il Concessionario riceverà delega da parte dell'Amministrazione comunale ad intraprendere ogni azione di risarcimento danni nei confronti dei responsabili, provvedendo a denunciare il sinistro alle Compagnie assicurative interessate, a trattarne direttamente la liquidazione e ad incassare gli indennizzi corrisposti per le attività di ripristino dell'area coinvolta dal sinistro. Infatti, l'esecuzione del servizio a carico del cittadino che non intenda utilizzare proprie modalità alternative conformi alla normativa è da considerarsi risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 del c.c. a favore dell'Amministrazione

comunale e gli interventi necessari al ripristino devono, pertanto, essere posti a carico del proprietario del veicolo responsabile civilmente ai sensi dell'art. 2054 c.c., con copertura, dunque, da parte dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile ai sensi dell'art. 193 del Codice della Strada. Nel caso in cui il cittadino coinvolto intenda procedere alle operazioni in parola mediante impresa di sua fiducia, il Concessionario nulla potrà pretendere dall'Amministrazione comunale a titolo di rivalsa ovvero di esclusiva.

4. Nel caso in cui il Concessionario dovesse necessitare, per procedere alle attività di cui al punto 3, di informazioni o della documentazione conservata presso l'Amministrazione comunale inerente l'intervento di pattuglie di Polizia Locale ovvero il rilievo del sinistro stradale, potrà procedere alla richiesta della medesima con le stesse modalità di presentazione e ritiro previste per l'accesso agli atti dei soggetti esterni all'Amministrazione comunale; in tal caso, la richiesta comporterà un costo agevolato unico di € 20,00 per singolo evento richiesto.
5. Nel caso in cui non fosse possibile individuare il responsabile o i responsabili, i costi degli interventi ricompresi nell'art. 1 del Capitolato e sopra descritti, dovranno rimanere, comunque, a carico esclusivo del concessionario del servizio.
6. Il Concessionario, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'Amministrazione comunale e/o da terzi regolarmente autorizzati, presso i luoghi oggetto di svolgimento del servizio.

Art. 6 – Requisiti di partecipazione

REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal vigente Codice degli appalti nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verificherà il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Possono partecipare alla gara gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti, a pena di esclusione:

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) iscrizione presso la Camera di Commercio, competente territorialmente, per l'attività di coordinamento e gestione della manutenzione delle strade, finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, a seguito di incidenti stradali;
- b) pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 8 2016), in quanto l'attività oggetto della concessione rientra fra quelle previste all' art. 1, comma 53, lettera i-quater) della Legge 190/2012 (servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e

transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti).

c) Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. Norme in materia Ambientale per le seguenti categorie:

1) n. 2 bis “*produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno*” di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

2) n. 4 “*Raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi*”;

3) n. 5 “*Raccolta e trasporto di rifiuti speciali e pericolosi*”;

Si precisa che con l'iscrizione alla categoria 5 si ritiene soddisfatta anche la richiesta di iscrizione alla categoria 4, purché nel rispetto delle precisazioni indicate nella Direttiva del Presidente del Comitato dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 240 del 9/11/2011, a condizione che la quantità complessiva non comporti una variazione della classe per la quale sono iscritti.

4) iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla categoria 9 “*bonifica di siti*”, come previsto dall'art. 8 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 406 del 28/04/1998, come da parere ANAC n. 82 del 23/04/2014;

5) iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla categoria 8 “*attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi*”, ai sensi del D. Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 - Codice dell'Ambiente;

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO PROFESSIONALE

Aver svolto negli ultimi dieci anni (dal 2016 al 2026) servizi analoghi a quelli oggetto della presente concessione in almeno 3 amministrazioni comunali con 30.000 o più abitanti, con l'indicazione delle date e dei destinatari dei servizi stessi. *Per servizi analoghi si intende lo svolgimento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza, viabilità e reintegra delle matrici ambientali compromesse a seguito di incidenti stradali o sversamenti di materiali in almeno n. 3 capoluoghi provinciali o amministrazioni comunali con 30.000 o più abitanti.*

Tale requisito è richiesto secondo proporzioni volte a consentire il contemperamento tra la più ampia partecipazione possibile di operatori economici qualificati e la maturazione, da parte degli stessi, di esperienze adeguate a rispondere alle aspettative dell'Amministrazione.

Inoltre, il concorrente dovrà disporre di:

- una Centrale Operativa con personale specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale in h 24, per 365 giorni/anno, con numero verde gratuito a disposizione dei soggetti interessati (forze dell'ordine, enti gestori/proprietari di strade);
- Possesso di idonei automezzi per le operazioni di cantiere, autorizzati al trasporto di rifiuti, con attrezzature specifiche, per le operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali;
- Capacità operativa di apertura, gestione e chiusura del cantiere stradale nel rispetto del quadro normativo vigente, con particolare riferimento al D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e D. Lgs. 81/08 (Norme in materia di sicurezza sul lavoro);

Art. 7 - Obblighi in materia di tutela ambientale

1. In relazione alla concessione di servizi di che trattasi, il Concessionario assumerà la qualifica di *produttore giuridico* dei rifiuti trattati in luogo dell'Amministrazione comunale. Per tale qualifica, nella gestione del servizio dovrà attenersi alle normative previste dalla

Parte IV del D. L.vo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. ovvero, se possibile per la propria struttura organizzativa, avvalersi della più favorevole disciplina prevista dall'art. 230 c. 1 della medesima disposizione legislativa.

2. L'impresa concessionaria del servizio è obbligata, in qualità di produttore giuridico dei rifiuti, alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino post incidente, conformemente a quanto disposto dal D. L.vo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.

Art. 8 – Organico del concessionario e obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Concessionario deve assicurare lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto con proprio personale.
2. L'organico del personale deve essere professionalmente e numericamente adeguato al fine di garantire un'elevata qualità dei servizi tenendo conto delle tipologie di utenti a cui essi sono rivolti.
3. L'individuazione del personale necessario per garantire i servizi da svolgere nel rispetto di quanto previsto dal capitolato sarà rimessa alla competenza e discrezionalità tecnica del soggetto titolare della aggiudicazione.
4. Il Concessionario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. È responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
5. Il Concessionario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
6. Il Concessionario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
7. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
8. Il personale deve tenere un comportamento corretto e civile nei confronti dell'utenza e svolgere il servizio assegnato con alto senso di responsabilità.

Art. 9 – Sospensione dei servizi

1. Il Concessionario non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione comunale.
2. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale del Concessionario costituisce inadempimento contrattuale e comporta la conseguente risoluzione del contratto per colpa.
3. In tal caso l'Amministrazione comunale procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti del Concessionario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal Comune e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 10 – Garanzie

Il Concessionario ha l'obbligo di tenere indenne l'Ente da qualsiasi responsabilità verso terzi per fatti conseguenti ad atti e comportamenti comunque connessi con l'adempimento delle prestazioni

oggetto del presente appalto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

A garanzia di tale responsabilità, il Concessionario dovrà dimostrare di essere titolare di idonea polizza assicurativa con valore massimale di almeno euro 5.000.000,00 (euro cinque milioni/00), a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post-incidente. L'esistenza della polizza di cui ai commi precedenti non libera il Concessionario dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Copia della polizza assicurativa o della appendice di polizza di cui al comma precedente dovrà essere consegnata all'Ente prima della stipula del contratto. In caso di mancata consegna entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante potrà disporre la decadenza dall'aggiudicazione.

Fatti salvi gli ulteriori adempimenti che saranno richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice alla ditta aggiudicataria, la stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della garanzia fideiussoria nella misura del 5% del corrispettivo contrattuale (art. 53 D.Lgs. 36/2023), IVA esclusa. Non sono applicabili le riduzioni previste dall'Art. 106, comma 8 e gli aumenti previsti dall'art. 117, comma 2 del D. Lgs. 36/2023 La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa – che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante – sarà svincolata secondo le modalità previste dal Codice dei contratti.

Art. 11 – Subappalto

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

Il concorrente, ai sensi degli artt. 188 e 119 del Codice, indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, tenendo conto che i contratti di subappalto devono essere stipulati, in misura non inferiore al venti per cento delle prestazioni subappaltabili ovvero diversa misura indicata in sede di gara e adeguatamente motivata, con piccole e medie imprese di cui all'art. 1 comma 1 lettera o) dell'allegato I.1 del Codice, nel rispetto di quanto indicato all'art. 119 comma 2 del medesimo Codice.

In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Le prestazioni possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto, ciò in ragione delle specifiche caratteristiche della concessione, dell'esigenza di rafforzare il controllo dei luoghi della prestazione, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro del personale impegnato nella concessione, ovvero al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni mafioso.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto l'assenza di uno degli elementi indicati all'art. 119 comma 4 del Codice.

Art. 12 – Divieto di cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Le cessioni di crediti soggiacciono alle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023, sono soggette alle norme sulla tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 e a ogni altra disposizione di legge come applicabile.

Art. 13 – Penali

La Stazione Appaltante procederà all'applicazione di penali, a carico del Concessionario, in funzione delle infrazioni riscontrate direttamente e con riferimento ai seguenti casi di disservizio:

- ritardo immotivato e/o ingiustificato superiore a 10 (dieci) minuti rispetto ai tempi di intervento di cui al precedente art. 2:
 - alla prima infrazione, applicazione della penale pari ad € 500,00 (euro cinquecento/00);
 - al ripetersi dell'infrazione nell'ambito dello stesso o del mese successivo a quello in cui è avvenuta la prima infrazione, penale di € 1.000,00 (euro mille/00);
 - qualora una terza infrazione dovesse verificarsi nello stesso mese ovvero anche nei due mesi successivi a quello in cui è avvenuta la prima infrazione, penale di € 1.600,00 (euro milleseicento/00);
 - qualora si dovesse verificare un quarto ritardo rispetto alle predette scadenze temporali nello stesso mese ovvero anche nei tre mesi successivi a quello in cui è avvenuta la prima infrazione, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto in danno.
- mancata esecuzione di interventi senza individuazione di responsabile:
 - applicazione della penale pari ad € 2.000,00 (euro duemila/00), salva l'esecuzione in danno nei confronti del concessionario.

Le penali non potranno, comunque, essere superiori al 10 % (dieci per cento) del valore complessivo del contratto.

La Stazione Appaltante riterrà il Concessionario responsabile della corretta e puntuale esecuzione degli interventi di base per la sicurezza della circolazione eseguiti dalle strutture operative deputate alla realizzazione degli interventi di ripristino post-incidente.

La richiesta o il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato non esonera in nessun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per il quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

È fatto sempre salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento di eventuali ulteriori danni e all'affidamento a terzi dell'esecuzione in danno del Concessionario.

Per il pagamento delle penali, il risarcimento o l'esecuzione in danno di cui all'articolo successivo, la Stazione Appaltante può rivalersi sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Art. 14 - Clausola risolutiva espressa e recesso

L'Ente Committente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ., anche senza previa costituzione in mora, nei seguenti casi:

- subappalto non autorizzato;
- totale e/o parziale cessione del contratto;
- fallimento, liquidazione, concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, in cui sia incorso il Concessionario;
- inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, di contribuzione previdenziale e assistenziale e di sicurezza sui luoghi di lavoro, per come applicabili;
- applicazione di un numero superiore a 3 (tre) penali nella successione temporale indicata al successivo art. 14 del presente capitolato;
- applicazione di un numero di penali, a prescindere dalla successione temporale del punto precedente, per un importo superiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale;
- mancato rispetto degli obblighi derivanti dal "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*" emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013;
- accertamento da parte degli Organi preposti del mancato possesso o di violazione di qualunque autorizzazione e/o permesso previsto dalle attuali norme di legge in merito all'attività svolta;
- mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto oggetto del presente capitolato.

L'effetto risolutivo opererà nel momento in cui il Concessionario in difetto riceverà la comunicazione dell'Ente di volersi avvalere della presente clausola.

In tali eventualità l'Ente avrà diritto a incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento del danno eventualmente subito dall'Ente.

Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, nonché alle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023.

Fermo restando quanto previsto al precedente art. 2, l'Ente, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico, si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, in ogni momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata.

In caso di recesso, l'aggiudicatario ha diritto a trattare direttamente l'incasso dei crediti dalle Compagnie assicurative e/o danneggianti relativi ai servizi prestati, purché correttamente eseguiti fino alla data del recesso. È escluso ogni ulteriore compenso.

Art. 15 - Spese contrattuali e registrazione

Le eventuali spese di contratto, accessorie e conseguenti, saranno per intero a carico della ditta concessionaria.

Art. 16 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla presente concessione.
2. Il Concessionario, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Concessionario si obbliga a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche, sui quali devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del servizio.
4. Il Concessionario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Caserta.
5. Il Concessionario è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante i contratti con i subappaltatori per la verifica, a pena di nullità degli stessi, della presenza della clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 15 del presente Capitolato e dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge 136/2010.

Art. 17 - Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione od interpretazione del presente capitolato le parti escludono il ricorso all'arbitrato e stabiliscono che il Foro competente sarà individuato ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile.

Art. 18 - Riservatezza

Il Concessionario, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza in dipendenza dell'esecuzione della convenzione di cui alla presente gara, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione medesima.

L'aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione alla Stazione Appaltante.

I dati forniti dal Concessionario sono trattati dalla Stazione Appaltante esclusivamente per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto.

Art 19 - Modalità e termini di presentazione delle domande

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria istanza di partecipazione, Allegato A, adeguatamente compilata in ogni sua parte in lingua italiana e sottoscritta, tramite PEC all'indirizzo contratti@pec.comune.marcanise.ce.it

Unitamente all'istanza (Allegato A), il candidato dovrà produrre:

- DGUE recante l'attestazione dei requisiti generali e speciali sopra richiesti
-

L'istanza (Allegato A), unitamente alla documentazione di cui sopra, dovrà pervenire entro e non oltre il 22/07/2026 ore 12.00

Farà fede la data di ricezione della Pec.

Il termine è da considerarsi perentorio pena l'esclusione dalla selezione. Oltre tale data non sarà ritenuta valida alcuna candidatura, anche se sostitutiva o aggiuntiva alla precedente. Costituisce, altresì, causa di esclusione dalla presente procedura, la presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione (Allegato A) ed il progetto pregresso non in lingua italiana.

La PEC dovrà avere come oggetto la dicitura:

“Manifestazione di interesse per la creazione di una short lista di operatori qualificati per l'affidamento in concessione del Servizio di ripristino post incidente, mediante la pulizia della piattaforma stradale ed il reintegro delle matrici ambientali eventualmente compromesse da incidenti stradali”.

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro sette giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle candidature all'indirizzo pec contratti@pec.comune.marciansie.ce.it

Art. 20 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dalla presente Manifestazione di interesse si fa rinvio, oltre che al Codice Civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di ambiente e di contratti pubblici.

Si rimanda alla normativa europea, nazionale e regionale in materia per quanto non specificatamente dettagliato nel presente capitolato prestazionale.

Il Responsabile Unico del Progetto
Dott. Luca Di Marino